



MUNICIPIO

Lugano, 11 giugno 2020 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 10/06/2020

Onorevole Signor
Raoul Ghisletta
Consigliere Comunale
Rispettivo indirizzo

Oggetto: interrogazione no. 1104 - "Perché tanta passività del Municipio contro l'utilizzo illecito dello stemma della Città da parte della Lega dei Ticinesi nella campagna elettorale?"

Onorevole Signor Ghisletta,

in riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, del 27 marzo 2020, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Si chiede al Municipio di fornire il citato parere giuridico sull'utilizzo illecito dello stemma da parte della Lega dei Ticinesi - UDC nella campagna per le elezioni comunali 2020, in modo che sia pubblicato in un documento accessibile ad ogni cittadino.*

Il parere giuridico da lei richiesto - di cui i media hanno diffusamente presentato i principali contenuti - è quello trasmesso ai diversi partiti con l'informativa mail datata 16 marzo 2020, inclusiva delle raccomandazioni finalizzate ad evitare che l'elettore potesse, in un qualche modo, essere tratto in errore.

L'anzidetta comunicazione è stata appositamente inviata via mail, data l'importanza della problematica, affinché tutti i partiti ne potessero prendere celere ed immediata conoscenza, anziché attenderne la ricezione postale. Tale tematica, di natura senz'altro particolare, era meritevole di particolari riflessioni ed approfondimenti giuridici di fatto confluiti all'interno del citato scritto informativo trasmesso a tutti i partiti.

All'interno della premessa dell'interrogazione si afferma che "... il Municipio di Lugano, invece di agire scrivendo il proprio disappunto e diffidando il peccatore, avrebbe preferito fare la lezioncina a tutti i partiti di Lugano ..." e che "... così facendo, l'esecutivo avrebbe dimostrato di non essere super partes ...".

Lo scritto mail 16 marzo 2020, oltre a rappresentare una doverosa informativa indirizzata a tutti i partiti in virtù della particolarità della tematica, è stata loro trasmessa per correttezza e trasparenza affinché potessero, se del caso, segnalare eventuali abusi.

2. *Si chiede al Municipio di indicare quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere contro l'utilizzo illecito dello stemma della Città operato dalla Lega dei Ticinesi nella campagna elettorale, per fare in modo che questo abuso non si ripeta da parte di questo partito.*

Lo scrivente Municipio - seguendo le indicazioni della Divisione Affari Giuridici che ha allestito il parere e sottoposto, all'attenzione dell'Esecutivo cittadino, anche le conseguenze giuridiche (che verranno in appresso illustrate) - ha adottato la menzionata informativa preferendo, piuttosto che indicarne le conseguenze prettamente giuridiche (contro un utilizzo illecito), sensibilizzare i partiti affinché la tematica, invero abbastanza particolare, fosse chiara, comprensibile e rispettata.

Per quanto attiene alle conseguenze prettamente giuridiche precisiamo che l'ente pubblico dispone, in caso di violazione della LPSt e per far cessare la turbativa, dell'azione civile ai sensi degli art. 20 e 22 LPSt (Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 21 giugno 2013).

Ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSt "L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 cpv. 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1-7 e 15".

Giusta l'art. 20 LPSt (azione e legittimazione attiva):

1. Chi è lesa o rischia di essere lesa nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:
 - a. proibire una lesione imminente;
 - b. far cessare una lesione attuale;
 - c. esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l'entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
 - d. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2. Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

Inoltre *"Nel caso di uso illecito di segni pubblici l'ente pubblico può intentare un'azione civile. Indipendentemente da una colpa, si tratta delle pretese di accertamento di un diritto o di un rapporto giuridico, nonché del divieto o della cessazione di una violazione della legge o di un'informazione sulla provenienza illecita di un prodotto. Su richiesta della parte vincente il giudice può pubblicare la sentenza"* (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness») del 18 novembre 2009, in seguito: "Messaggio", 7524).

Giova infine ricordare che, in virtù dell'art. 19 LPSt, è stato ancorato il principio dell'inversione dell'onere della prova. La norma stabilisce infatti che "chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo".

In altre parole *"il convenuto deve presentare la documentazione da cui risulti che è legittimato all'uso del segno pubblico"* (cfr. Messaggio, 7523).

L'art. 24 LPSt prevede infine che "i Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un'autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge". Detta autorità giudicante - ai sensi dell'art. 48 lett. c, n. 4 LOG (Legge sull'organizzazione giudiziaria) - è la Terza Camera civile del Tribunale di appello.

Ci è gradita l'occasione per porgerLe, Onorevole Signor Ghisletta, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Affari Giuridici